

NOTIZIARIO

n.

37

2025

SOCIETÀ DI COMODO – CAMPO DI APPLICAZIONE

Riepilogo della disciplina

MODELLO 770/2025 PER L'ANNO 2024 – NOVITÀ E TERMINI DI INVIO

Riepilogo della disciplina

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA VITA DELLE IMPRESE – LEGGE 76/2025

Riepilogo della misura

TRASFORMARE LA DITTA INDIVIDUALE IN SRL UNIPERSONALE

Riepilogo della disciplina

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE – COME FUNZIONA E COME ATTIVARLO

Analisi della procedura

NOTIZIE FLASH**DICHIARAZIONE IMU: È NECESSARIA NELLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL FONDO?**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.26921/2025, è intervenuta nuovamente su un tema cruciale per la fiscalità locale: l'**obbligo di dichiarazione IMU in caso di trasformazione urbanistica di un'area da agricola a edificabile** e la conseguente decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento del Comune.

In particolare, è stato chiarito che il terreno che da agricolo passa con piano regolatore, a edificabile **non va dichiarato** ai fini IMU.

La Corte ha fondato il principio sulla base del regime di pubblicità legale che caratterizza gli atti di pianificazione urbanistica comunale (PUC). Poiché l'adozione del PUC è un atto pubblico, l'informazione sulla nuova destinazione urbanistica risulta "giuridicamente conoscibile" dal contribuente. Inoltre, ha evidenziato come sia lo stesso Comune a generare la variazione urbanistica, rendendo illogico pretendere una dichiarazione da parte del contribuente che confermi un fatto già noto all'ente impositore. In sostanza, il presupposto impositivo nasce da un atto amministrativo generale adottato dallo stesso soggetto accertatore.

TARDIVA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE: QUANDO LA SANZIONE È ANNUALE

Con la [Risoluzione 56](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla **tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani** di durata pluriennale soggetti a imposta di registro e della determinazione della sanzione.

Infatti, in caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione pluriennale, la sanzione prevista dall'art.69 del Testo Unico Registro deve essere commisurata all'imposta calcolata sul canone dell'intera durata del contratto oppure solo sull'imposta dovuta per la prima annualità, nel caso in cui si sia scelto il versamento rateizzato?

Il quesito nasce da una differenza sostanziale: un conto è applicare la sanzione sull'intero canone pluriennale (es. 4+4 anni), altro è limitarla al solo primo anno.

Con la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di tardiva registrazione di contratti pluriennali, la sanzione ex art. 69 del TUR deve essere commisurata all'imposta dovuta sulla prima annualità, se l'imposta è assolta anno per anno. Se il contribuente ha optato per il pagamento annuale dell'imposta, la violazione riguarda solo la prima annualità.

FABBRICATO PERTINENZIALE A TERZI: QUANDO SI PERDE L'AGEVOLAZIONE MONTANA

Con la [Risposta a interpello n 262 del 13 ottobre](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza dall'agevolazione "legge montana", prevista dall'articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una pertinenza del maso chiuso.

L'Agenzia ha rilevato che la concessione a terzi, anche se gratuita, interrompe il vincolo funzionale tra fabbricato e fondo, rendendo il fabbricato non più strumentale all'attività agricola. Di conseguenza, si verifica la decadenza dall'agevolazione.

NOTIFICA CARTELLA: È VALIDA SE L'INDIRIZZO È ERRATO?

La Cassazione, nella pronuncia n.18274/2025, ha ribadito un principio importante secondo il quale **la notifica ad un indirizzo errato non determina la decadenza della cartella**. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: *"In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art.26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento"*. In sintesi:

- ♦ la contestazione generica dell'irregolarità della notifica non basta.
- ♦ serve un disconoscimento specifico o querela di falso.
- ♦ anche un errore formale (es. numero civico) **non inficia** la validità della notifica, **se l'atto viene** comunque **ricevuto** da persona legittimata.

IMPATRIATI: CHIARIMENTI SUL PERIODO DI RESIDENZA ALL'ESTERO E MULTIATTIVITÀ

Con la Risposta a Interpello n.263 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione del **nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati**, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.209, in vigore dal 29 dicembre 2023.

Il contribuente, cittadino italiano, aveva trasferito la propria residenza fiscale all'estero a partire dal 1° gennaio 2023 per un impiego come dipendente presso una società straniera. Durante il periodo di permanenza all'estero, ha però continuato a collaborare con un'università italiana tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per incarichi di insegnamento, svolgendo l'attività sia da remoto sia in presenza in Italia.

Nel caso analizzato, l'Agenzia ha quindi precisato che il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime solo per i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente instaurato con la nuova società italiana, in quanto distinta e non collegata a quella estera. Non potrà invece estendere l'agevolazione ai compensi percepiti per la collaborazione con l'università, trattandosi di un'attività svolta anche prima dell'espatrio e riconducibile allo stesso datore di lavoro già operante in Italia.

SPLIT PAYMENT 2026: PUBBLICATI GLI ELENCHI

Il MEF ha pubblicato gli elenchi per lo split payment 2026 sulla pagina preposta del proprio sito. Gli elenchi sono consultabili ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

Si ricorda che dal **1° luglio 2025** non sono più interessate dallo split payment le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

DURC CONGRUITÀ NEI CANTIERI ANCHE PER LE IMPRESE NON EDILI

Con l'interpello 4/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti precisazioni in materia di DURC di congruità, il documento che attesta la proporzionalità tra la manodopera impiegata e l'entità dei lavori edili eseguiti. Il chiarimento nasce da un quesito presentato dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), che chiedeva se la verifica della congruità della manodopera si applichi anche alle imprese che, pur non appartenendo al comparto edile, svolgono occasionalmente attività di edilizia nell'ambito di appalti misti.

L'Amministrazione ha chiarito che **la verifica di congruità riguarda esclusivamente gli interventi realizzati nel settore edile e si applica a tutte le imprese che partecipano all'esecuzione dei lavori**, indipendentemente dal loro settore di appartenenza. In pratica, anche un'impresa non edile è tenuta a ottenere la verifica di congruità per la parte di attività qualificabile come edile, ma non è obbligata a iscriversi alla Cassa Edile.

SOCIETÀ DI COMODO - CAMPO DI APPLICAZIONE

La **disciplina** delle **società** c.d. “**non operative**”, a cui sono soggette tutte le **società commerciali, residenti e non**, mira a contrastare l'uso di società formalmente costituite ma prive di una reale attività economica. Lo **status** di “società di comodo” viene **verificato** tramite il “**test di operatività**” e le società considerate di comodo affrontano **penalizzazioni fiscali significative**. Esistono, tuttavia, **cause di esclusione**, di **disapplicazione automatica** e **condizioni oggettive** che consentono la **non applicazione** della citata **disciplina**.

SOCIETÀ DI COMODO - CAMPO DI APPLICAZIONE						
PREMESSA	La disciplina delle società “di comodo”¹ è finalizzata a contrastare l'utilizzo di società non operative, ossia entità formalmente costituite come imprese ma prive di una concreta attività economica e imprenditoriale, utilizzate per scopi diversi da quelli tipici dell'attività d'impresa. Lo status di società di comodo deve essere verificato, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, mediante il cosiddetto “test di operatività”, per il quale è prevista un'apposita sezione nel quadro RS del modello Redditi.					
CAMPO DI APPLICAZIONE	Sono soggette alla disciplina delle società di comodo tutte le società commerciali residenti, nonché le società e gli enti di qualsiasi tipo, anche non residenti, che dispongano di una stabile organizzazione in Italia.  Tale disciplina si applica indipendentemente dal regime contabile adottato o dai principi contabili seguiti, salvo che non ricorra una causa di esclusione espressamente prevista dalla legge. La normativa in esame è pertanto applicabile a: <table><tr><td>società per azioni</td></tr><tr><td>società in accomandita per azioni</td></tr><tr><td>società a responsabilità limitata</td></tr><tr><td>società in nome collettivo</td></tr><tr><td>società in accomandita semplice</td></tr></table>	società per azioni	società in accomandita per azioni	società a responsabilità limitata	società in nome collettivo	società in accomandita semplice
società per azioni						
società in accomandita per azioni						
società a responsabilità limitata						
società in nome collettivo						
società in accomandita semplice						

¹ prevista dall'art. 30 della Legge 724/1994 e recentemente modificata dall'art. 20 del D.Lgs 192/2024 (in vigore dal 31.12.2024)

	società di fatto
	società di armamento
	stabile organizzazione di società o ente non residente
	società o enti non residenti, privi di stabile organizzazione, se considerati fiscalmente residenti in Italia per effetto della presunzione di cui all'art. 73, comma 5-bis, del Tuir (c.d. "esterovestizione")
	Di converso, non è applicabile a: ♦ società semplice; ♦ società cooperativa; ♦ società mutua assicurazione; ♦ società consortile; ♦ imprenditore individuale; ♦ ente commerciale o non commerciale residente; ♦ società ed ente non residente privo di stabile organizzazione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della disciplina, la società è tenuta a seguire un triplo livello di verifica: ♦ accertare l'eventuale presenza di una causa di esclusione prevista dalla normativa; ♦ in assenza, verificare la sussistenza di una causa di disapplicazione automatica, che neutralizza gli effetti della disciplina, pur mantenendo la società formalmente "di comodo"; ♦ in ultimo, può non applicare la disciplina se ritiene che sussistano "situazioni oggettive" che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi o del reddito minimo presunto. Accertare la presenza di una causa di esclusione Verificare la sussistenza di una causa di disapplicazione automatica Appurare l'esistenza di situazioni oggettive

**CAUSE DI
ESCLUSIONE**

La disciplina delle società di comodo **non trova applicazione** nei confronti dei soggetti per i quali ricorre una **causa di esclusione espressamente prevista** dalla normativa. In particolare, sono **esclusi**:

Soggetti in specifici momenti della vita aziendale	◆ per il primo periodo d'imposta; ◆ durante il periodo di start-up; ◆ in presenza di situazioni di crisi d'impresa
Soggetti che esercitano particolari attività	◆ attività per cui è obbligatoria per legge la forma di società di capitali; ◆ gestione di servizi pubblici di trasporto
Soggetti con specifiche caratteristiche strutturali	◆ società quotate in mercati regolamentati; ◆ numero di soci pari o superiore a 50; ◆ partecipazione pubblica di almeno il 20% del capitale sociale; ◆ numero di dipendenti mai inferiore a 10; ◆ società consortili
Soggetti con particolari parametri economico-contabili	◆ valore della produzione superiore al totale attivo di bilancio; ◆ punteggio ISA (Indice sintetico di affidabilità) pari o superiore a 9

La **verifica** della **causa di esclusione** deve essere effettuata con riferimento a **ciascun periodo d'imposta**: qualora la causa sussista, il soggetto viene automaticamente considerato fiscalmente operativo, con esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative.

**CAUSE DI
DISAPPLICAZIONE
AUTOMATICA**

Le **cause di disapplicazione** si riferiscono a situazioni in cui, pur rientrando formalmente nel perimetro applicativo, gli effetti della disciplina non trovano applicazione. L'art. 30, comma 4-ter della Legge 724/1994 prevede che, con apposito **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, possano essere individuate determinate situazioni oggettive nelle quali non si applicano le disposizioni sulle società non operative.

Il **provvedimento n. 23681 del 14.02.2008** individua le seguenti fattispecie:

	♦ società in stato di liquidazione; ♦ società assoggettata a una delle procedure concorsuali; ♦ società sottoposta a sequestro penale o confisca; ♦ società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato; ♦ società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo o escluse dall'applicazione di tale disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione, nonché in società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 del TUIR; ♦ società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta. Il provvedimento n.87956 del 11.06.2012 prevede la causa di disapplicazione automatica per le: ♦ società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza dello stato di emergenza; ♦ società che esercitano esclusivamente attività agricola.
DISAPPLICAZIONE PER "SITUAZIONI OGGETTIVE"	Oltre alle cause di disapplicazione automatiche, la società può evitare l'applicazione della disciplina sulle società non operative anche in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi o del reddito minimo presunto. Si noti, però, che l'Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che il richiamo generico a "congiunture sfavorevoli" non può costituire di per sé una causa oggettiva di disapplicazione della disciplina; pertanto, la società deve fornire documentazione adeguata che dimostri concretamente l'esistenza della crisi, evidenziandone gli aspetti temporali, territoriali e dimensionali, nonché gli effetti sulla situazione aziendale.

MODELLO 770/2025 PER L'ANNO 2024 - NOVITÀ E TERMINI DI INVIO

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24.02.2025, è stato approvato il **modello 770/2025**, che i **sostituti d'imposta** devono utilizzare al fine di **comunicare i dati non inclusi** nelle **Certificazioni Uniche** (CU) e che deve essere **inviato** all'Agenzia delle Entrate **entro il 31.10.2025**. L'invio del modello 770, unitamente alla trasmissione delle CU, consente ai sostituti d'imposta di adempiere all'obbligo dichiarativo a loro carico.

MODELLO 770/2025 PER L'ANNO 2024 - NOVITÀ E TERMINI DI INVIO**COMPOSIZIONE
DEL MODELLO**

Il modello viene utilizzato per comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le **ritenute operate** su:

- ◆ redditi di **lavoro dipendente** e **assimilati**;
- ◆ redditi di **lavoro autonomo**, **provvigioni** e redditi **diversi**;
- ◆ **dividendi**, **proventi** e **redditi di capitale**, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a **bonifici** disposti per il **recupero** del **patrimonio edilizio** e per **interventi di risparmio energetico**;
- ◆ **locazioni brevi** inserite all'interno della Certificazione Unica (CU);
- ◆ somme liquidate a seguito di **pignoramento presso terzi**;
- ◆ somme liquidate a titolo di **indennità di esproprio**;
- ◆ somme percepite a seguito di **cessioni volontarie** nel corso di **procedimenti espropriativi**, nonché somme comunque dovute per effetto di **acquisizioni coattive** conseguenti ad **occupazioni d'urgenza**.



L'invio del **modello 770** è possibile a **condizione** che il **sostituto** abbia trasmesso la **CU** e, se richiesto, la **Certificazione degli utili** (modello CUPE) nei diversi termini previsti a tal fine.

Il modello è composto da:

QUADRO	CONTENUTO
Frontespizio	riepilogo dei dati anagrafici e informativi sul soggetto che trasmette il modello

	SF	redditi di capitale , relativi ai compensi per avviamento commerciale , contributi degli enti pubblici e privati , e comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti
	SG	somme derivanti da: ♦ riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ♦ rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale
	SH	redditi di capitale , premi e vincite , proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
	SI	riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2024
	SK	comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti
	SL	proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero soggetti a ritenuta a titolo d'acconto
	SM	proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr di diritto italiano ed estero soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
	SO	comunicazioni che vanno effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze ² e segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell' IVIE per i soggetti da essi rappresentati
	SP	ritenute sui titoli atipici
	SQ	dati dei versamenti dell' imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari ³ e di quella applicata sugli utili derivanti

² di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c) a c-quinquies) del Tuir.

³ di cui al [D.Lgs 239/1996](#).

		dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a.
	SS	dati riassuntivi di quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione
	DI	eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore c.d. "ultrannuale"
	ST	ritenute operate e trattenute per assistenza fiscale , imposte sostitutive effettuate, nonché versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate
	SV	relativo alle trattenute di addizionali comunali all' IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti
	SX	riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate
	SY	dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e dati relativi alle ritenute operate ⁴ .  Vanno qui indicate anche le somme corrisposte a quei soggetti esteri privi di un codice fiscale
SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO 770		Sono tenuti a presentare il modello 770/2025 i soggetti che nel 2024 abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/1973⁵ e del D.P.R. 42/1988⁶. Tali soggetti sono:

⁴ di cui all'art. [25 del D.L. 78/2010](#).

⁵ ex artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29.

⁶ art. 33, comma 4.

- ◆ le **società di capitali** (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) **residenti** nel territorio dello Stato, così come gli **enti commerciali equiparati** alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ gli **enti non commerciali** (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **associazioni non riconosciute**, i **consorzi**, le **aziende speciali**⁷ e le **altre organizzazioni** non appartenenti ad altri soggetti;
- ◆ le **società** e gli **enti di ogni tipo**, con o senza personalità giuridica, non **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ i **Trust**;
- ◆ i **condomini**;
- ◆ le **società di persone** (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di armamento residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di fatto o irregolari residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società** o le **associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'**esercizio** in forma associata di **arti e professioni residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **aziende coniugali**, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- ◆ i gruppi europei d'interesse economico (**GEIE**);
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **imprese commerciali** o imprese **agricole**;
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **arti e professioni**;
- ◆ le **amministrazioni** dello **Stato**, comprese quelle con **ordinamento autonomo**, le quali operano le ritenute⁸;
- ◆ i **curatori fallimentari**, i **commissari liquidatori**, gli **eredi** che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

⁷ istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/1990.

⁸ ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/1973.

	Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del modello 770/2025 i seguenti soggetti i quali: ◆ hanno applicato nel 2024 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili⁹; ◆ hanno applicato nel 2024 l'imposta sostitutiva sui dividendi¹⁰; ◆ hanno applicato nel 2024 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/1997 nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e d) del Tuir; ◆ sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs 461/1997; ◆ sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2024; ◆ sono rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti, essi presentano – nell'ambito del medesimo modello 770/2025 – i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.
NOVITÀ DEL MODELLO	Per quanto riguarda le novità abbiamo che: ◆ nei quadri ST ed SV nel campo 10 "Note": ✓ sono stati eliminati i codici numerici 1, 2 e 3 e il codice N, ✓ sono stati introdotti i nuovi codici: ○ M che segnala se le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 (codice da utilizzare nei quadri ST, sezioni I e II e SV),

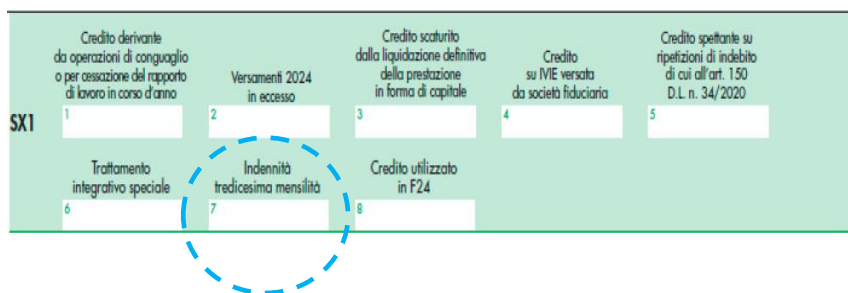
⁹ di cui al D.Lgs 239/1996.

¹⁰ ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.

- Q che segnala se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell'importo della ritenuta sulle provvigioni di cui al comma 4, dell'art. 25 bis del D.P.R. 600/1973, dunque provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (codice da utilizzare solo nel quadro ST, sezione I);

◆ nel **quadro SX**

- ✓ è stata inserita nel rigo SX1 la nuova colonna 7 "Indennità tredicesima mensilità" nella quale trova evidenza il credito maturato per effetto della indennità corrisposta, unitamente alla tredicesima mensilità, che fa capo al c.d. "bonus Natale"¹¹,



- ◆ è stata eliminata la Sezione "Riepilogo altri crediti"

INVIO DEL MODELLO

La sezione "**Redazione della dichiarazione**" del modello 770/2025 è volta a contenere le informazioni attinenti la scelta operata in relazione alla predisposizione e all'invio dei dati e non presenta modifiche rispetto agli anni scorsi. Dal punto di vista della struttura, la sezione si compone di due parti:

- ◆ **quadri compilati e ritenute operate**, che deve essere utilizzata per indicare i prospetti che compongono la dichiarazione, barrando la relativa casella;
- ◆ **gestione separata**, da compilare se il sostituto intende trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2025.

Nella sezione è inoltre presente il campo "**Tipologia invio**", da compilare obbligatoriamente al fine di indicare la tipologia di invio che viene effettuata.

¹¹ di cui all'art. 2-bis del D.L. 113/2024.

In particolare, nel campo “**Tipologia invio**” va indicato uno dei codici indicati nella tabella seguente.

CODICE E MODALITÀ DI INVIO	
1	nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)
2	nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA VITA DELLE IMPRESE: LEGGE 76/2025

Dal 10.06.2025 è in vigore la **Legge 76/2025**, che ha come obiettivo la **promozione** della **partecipazione** dei **lavoratori** alla **gestione**, all'**organizzazione**, ai **profitti**, ai **risultati** e alla **proprietà** delle **aziende**. Oltre a concedere la possibilità agli Statuti di prevedere la **partecipazione** di uno o più **lavoratori** al **Consiglio** di **amministrazione** o di **sorveglianza**, la disciplina contiene una **deroga** per l'**annualità corrente** in materia di **tassazione agevolata** sugli **utili distribuiti** e i **dividendi corrisposti** ai **dipendenti**.

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA VITA DELLE IMPRESE: COSA PREVEDE LA LEGGE 76/2025

PREMESSA	Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025 è stata pubblicata la Legge 76/2025¹², in vigore dal 10.06.2025 e che disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori. Il legislatore si pone come obiettivo di: ♦ rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori; ♦ preservare e incrementare i livelli occupazionali; ♦ valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale; oltre all'introduzione di norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
PARTECIPAZIONE GESTIONALE DEI LAVORATORI	Il Capo II della Legge 76/2025 si occupa della “Partecipazione gestionale dei lavoratori”. Nelle imprese in cui lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli artt. 2409-octies e seguenti del C.C., gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione “di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza”.  L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio nonché delle lettere a) e b) del decimo comma dell'art. 2409-

¹² contenente “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

	duodecies del C.C. In merito alla partecipazione dei lavoratori al Consiglio di amministrazione, nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti “possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'art. 2409-octiesdecies del C.C., ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti”. Gli amministratori: 1. sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi. 2. devono essere in possesso dei requisiti di: - o indipendenza; - o onorabilità e professionalità, previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria. 3. non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	Per l'anno corrente¹³, in caso di “distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.06.2015, n. 81” il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è eccezionalmente “elevato a 5.000 euro lordi”. Il citato comma 182 riconosce a: ♦ premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; ♦ somme pagate a titolo di partecipazione agli utili; l'applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali, pari al 10%, ridotta al 5% per le annualità dal 2023 al 2027, entro il

¹³ in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 182 della Legge 208/2015.

limite complessivo (premi ed utili) di 3.000 euro, considerati al lordo della ritenuta (attuale) del 5% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

In deroga a quanto appena descritto, il limite della quota di utili tassata al 5% **è aumentata a 5.000 euro, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi.**



La modifica di cui all'art. 5, comma 1 attiene la **sola quota di utili soggetta a imposta sostitutiva**; restano invece ferme le altre disposizioni in materia di tassazione agevolata di premi ed utili, di cui commi da 183 a 189 dell'art. 1 della Legge 208/2015.

Si precisa che il beneficio fiscale opera per i soli dipendenti del settore privato di imprese, lavoratori autonomi, enti pubblici economici ed enti non commerciali, **titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro**, comprensivo delle somme soggette all'imposta sostitutiva del 5%, delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati e della quota di TFR liquidata in busta paga (l'abrogato "QUIR").

Non sono invece inclusi nel limite di 80.000 euro eventuali altri redditi di lavoro soggetti a tassazione separata e i premi di risultato sostituiti dalle prestazioni di welfare nei limiti in cui sono esclusi da tassazione.

Il beneficio **non spetta ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente**, come amministratori e collaboratori coordinati e continuativi.

L'agevolazione in argomento è altresì riconosciuta:

- ◆ in assenza di redditi di lavoro dipendente;
- ◆ se il limite di 80 mila euro è stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati;
- ◆ se nel corso dell'anno interessato dall'agevolazione il dipendente supera la soglia di 80.000 euro

Sono ricompresi nel calcolo degli 80.000 euro i redditi di lavoro dipendente riconducibili ad un'attività di lavoro svolta all'estero, anche se non soggetta a tassazione in Italia.

PIANI DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	In coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. I piani in questione possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, anche "l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato" ferma restando la disciplina di cui all'art. 1, commi da 184-bis a 189 della Legge 208/2015. Per l'anno corrente i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato poc'anzi citati, per un importo non eccedente i 1.500,00 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA	Le aziende possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in egual numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate <i>"alla predisposizione di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro"</i>. E' contemplata la possibilità di prevedere in azienda, nell'organigramma, per effetto di quanto disposto dai contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti di: ◆ formazione; ◆ piani di welfare; ◆ politiche retributive; ◆ qualità dei luoghi di lavoro; ◆ conciliazione e genitorialità; nonché il ruolo di responsabile della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei dipendenti all'organizzazione delle imprese stesse.
CONSULTAZIONE PREVENTIVA	Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore "possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali". La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende

	conclusa entro dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni "la cui divulgazione risulti in contrasto con norme di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi". Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 7.  L'art. 11 chiude il Capo V con una clausola di salvaguardia tale per cui sono fatte "salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi".
FORMAZIONE	A beneficio dei rappresentanti delle commissioni paritetiche, nonché per coloro che partecipano agli organi societari è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata "non inferiore a dieci ore annue". I corsi di formazione possono essere finanziati grazie a: ◆ enti bilaterali; ◆ fondo Nuove Competenze ◆ fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

TRASFORMARE LA DITTA INDIVIDUALE IN SRL UNIPERSONALE

Spesso, può risultare **conveniente** “trasformare” la **partita IVA** individuale, ad attività ben avviata, in una **Srl unipersonale**, tipologia che offre **maggiori vantaggi**. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TRASFORMARE LA DITTA INDIVIDUALE IN SRL UNIPERSONALE	
PREMESSA	Trasformare la propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata (Srl) può portare diversi vantaggi, soprattutto se: ◆ si supera la soglia di fatturato di 85.000 euro, che impedisce di usufruire del regime forfettario; ◆ si vuole evitare di rischiare il proprio patrimonio personale in caso di fallimento o di debiti; ◆ si vuole separare il proprio patrimonio personale da quello dell'attività. In passato, la dottrina ha sostenuto la legittimità della trasformazione con continuità di rapporti giuridici di una ditta individuale in una società con socio unico¹⁴. Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, tuttavia la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali: ◆ non è riconducibile alla trasformazione societaria: in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società; ◆ rappresenta un trasferimento a titolo particolare: nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale all'impresa collettiva, per atto tra vivi. È opportuno trattare la fattispecie come nuovo soggetto di diritto, procedendo con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell'imprenditore individuale (sotto forma di conferimento) nella società costituenda.
CONFERIMENTO DEL PATRIMONIO	Operativamente il passaggio da ditta individuale a Srl unipersonale prevede il conferimento della ditta individuale nella nuova società. A tal fine occorre procedere con una relazione giurata di stima, che attesti il valore economico dell'azienda e dei beni conferiti. La perizia, redatta da un revisore legale o da una società di revisione

¹⁴ situazione alla quale si applicherebbe l'art. 2500-quinquies del codice civile

legale iscritti nell'apposito registro, definisce in modo dettagliato le singole componenti patrimoniali, inclusi beni materiali, crediti e debiti.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE	
a)	Descrizione dei beni conferiti
b)	Indicazione dei beni conferiti
c)	Indicazione criteri di valutazione adottati
d)	Attestazione che il valore dei beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo



La nomina dell'esperto stimatore **è di fonte privata** e può essere lasciata alla **libera scelta** del conferente (che può affidare l'incarico ad un professionista/società di fiducia).

La relazione di stima redatta ai fini del conferimento deve essere **“la più aggiornata possibile”**. Successivamente **si procede alla stipula dell'atto notarile** di conferimento e costituzione della nuova SRL unipersonale. Si noti che, avendo alla base un conferimento d'azienda, l'operazione non può dare origine:

- ◆ né alla costituzione di una **Srl a capitale ridotto**;
- ◆ né a una **Srl semplificata (Srls)**.



Dopo la firma dell'atto, **si effettua l'iscrizione della nuova società nel Registro delle Imprese** presso la Camera di Commercio competente.

Tale iscrizione costituisce **il momento in cui la nuova soggettività giuridica** prende forma ed è esecutiva anche ai fini fiscali e amministrativi.

Contestualmente, si devono **aggiornare le posizioni fiscali e previdenziali**, nonché le eventuali autorizzazioni, licenze o concessioni legate all'attività.

CONTENUTO ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo della Srl deve riportare almeno le seguenti informazioni (c.d. **contenuto minimo obbligatorio**):

	CONTENUTO OBBLIGATORIO	NOTE
	Cognome e nome , la data e il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza del socio unico	Qualora la società nasca pluripersonale e diventi unipersonale nel corso dello svolgimento dell'attività sociale, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente tali elementi entro 30 giorni dalla variazione della compagine sociale
	Denominazione , contenente l'indicazione – anche soltanto mediante sigla – di società a responsabilità limitata , e il comune ove sono poste la sede principale della Srl e le eventuali sedi secondarie	Non è obbligatorio indicare nella ragione sociale la dicitura "unipersonale" o "socio unico". La qualità di società a socio unico deve essere però indicata negli atti ufficiali, nella corrispondenza e in ogni comunicazione societaria, come contratti, lettere e documenti ufficiali
	Attività costituente l' oggetto sociale	Deve essere lecito, possibile e determinato (ovvero almeno determinabile): in altri termini, non è ammessa l'indicazione di un oggetto sociale generico. L'oggetto sociale della Srl non può, in ogni caso, essere rappresentato dallo svolgimento di una delle seguenti attività: ◆ assicurativa; ◆ bancaria; ◆ di intermediazione mobiliare e gestione collettiva del risparmio
	Ammontare del capitale sottoscritto e versato	L'importo, in ogni caso non inferiore ad euro 10.000 euro, non necessita di una valutazione di congruità da parte del notaio, in sede di controllo di legittimità dell'atto costitutivo

		rispetto all'oggetto sociale
	Il conferimento del socio unico e il relativo valore	Si tratta della ditta individuale conferita , come risultante dalla perizia giurata
	Norme relative al funzionamento della società , indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza	Indicare la persona a cui è affidata l'amministrazione (di norma il socio unico) e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società
	Importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società	Vanno indicate: ◆ le spese notarili, ◆ le spese di iscrizione, ◆ imposte e tasse.
ASPETTI FISCALI	Il conferimento dell'azienda da una ditta individuale a una SRL unipersonale, ai fini fiscali può essere effettuato in regime di neutralità fiscale. Nell'ambito di tale regime non si realizzano plus o minusvalenze, purché il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.  Il soggetto conferitario deve subentrare nella posizione del conferente relativamente agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda, distinguendo in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi i valori esposti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti, con la relativa differenza. Si osserva che: ◆ il soggetto conferitario deve necessariamente essere una società di capitali o un ente commerciale residente; ◆ il soggetto conferente può anche essere un imprenditore individuale o una società di persone commerciale residente. L'art. 176, comma 2-ter del TUIR prevede la possibilità per la società conferitaria di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi	

	dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. Ai fini dichiarativi, nell'anno del conferimento, il soggetto estinto è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta antecedente all'operazione straordinaria entro il termine ordinario.  In materia di conferimenti di società si ricorda altresì che l'imposta di registro è applicata nella misura fissa di 200 euro anche se del compendio aziendale fanno parte immobili. Il conferimento d'azienda: ♦ non è imponibile ai fini IRAP; ♦ è esente da IVA, quindi non richiede fatturazione (diversamente da quanto previsto in caso di conferimento di singoli beni ad opera dell'imprenditore individuale).						
REGIME DI RESPONSABILITÀ	Secondo la disciplina della società a responsabilità limitata unipersonale per le obbligazioni sociali non risponde il socio unico, bensì la società. Il beneficio della responsabilità limitata, nel caso di socio unico, è subordinato al rispetto di specifici adempimenti a tutela dei terzi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBITO</th><th>ADEMPIMENTI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONFERIMENTO</td><td>In linea generale il socio è illimitatamente responsabile quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 del codice civile.</td></tr> <tr> <td>OBBLIGHI PUBBLICITARI</td><td>Il socio unico risponde illimitatamente fino a quando non venga data attuazione agli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2470 del codice civile. La norma prevede che, qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome</td></tr> </tbody> </table>	AMBITO	ADEMPIMENTI	CONFERIMENTO	In linea generale il socio è illimitatamente responsabile quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 del codice civile.	OBBLIGHI PUBBLICITARI	Il socio unico risponde illimitatamente fino a quando non venga data attuazione agli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2470 del codice civile. La norma prevede che, qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni , una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome
AMBITO	ADEMPIMENTI						
CONFERIMENTO	In linea generale il socio è illimitatamente responsabile quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 del codice civile.						
OBBLIGHI PUBBLICITARI	Il socio unico risponde illimitatamente fino a quando non venga data attuazione agli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2470 del codice civile. La norma prevede che, qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni , una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome						

o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi in argomento **è punita con:**

TIPOLOGIA SANZIONE	CONTENUTO
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	♦ Sanzione da 103 a 1.032 € ♦ ridotta a 1/3 (da 34 a 344 euro) in caso di adempimento entro 30 giorni
"ACCESSORIA"	Perdita responsabilità limitata per il socio unico

Come anticipato, negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato che la società è a socio unico, così come questa informazione deve essere riportata anche sul sito internet della società. L'**omissione** di questa comunicazione comporta una **sanzione pecuniaria**.

TIPOLOGIA SANZIONE	CONTENUTO
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	♦ Sanzione da 103 a 1.032 € ♦ ridotta a 1/3 (da 34 a 344 euro) in caso di adempimento entro 30 giorni
"ACCESSORIA"	♦ Non prevista

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE – COME FUNZIONA E COME ATTIVARLO

Il **Domicilio digitale speciale** consente a **cittadini, professionisti** e soggetti **privati** non iscritti ad albi o registri di **ricevere atti** e **comunicazioni fiscali** tramite **PEC** con pieno valore legale. La **procedura di attivazione** avviene esclusivamente **online**, attraverso l'**Area Riservata del Cassetto Fiscale**.

Il contribuente deve **indicare** il proprio **indirizzo PEC** personale, **validarlo** tramite un codice inviato via posta elettronica certificata e **confermarne** la **registrazione**; il Domicilio digitale speciale può essere successivamente modificato o revocato.

Questo strumento garantisce **maggiore rapidità, sicurezza e tracciabilità** nelle **comunicazioni tra cittadino e Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Entrate-Riscossione**.

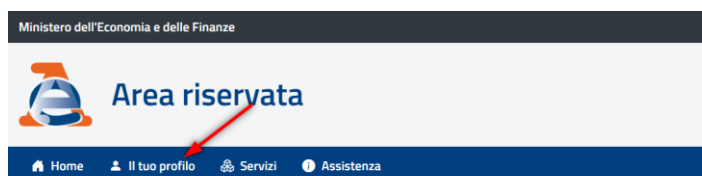
Di seguito, riepiloghiamo come fare.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE – COME FUNZIONA E COME ATTIVARLO		
PREMESSA	Il Domicilio digitale speciale è una “casella postale virtuale”, destinata a cittadini, professionisti e soggetti di diritto privato non iscritti ad Albi, Elenchi, Registri Professionali o al Registro delle Imprese, che consente di ricevere atti e comunicazioni fiscali in modo sicuro, tracciabile e giuridicamente valido. Questo strumento consiste, in sostanza, in un indirizzo elettronico scelto dal contribuente, attraverso il quale è possibile ricevere comunicazioni con piena validità legale tramite un servizio di posta elettronica certificata (PEC). La sezione dedicata al Domicilio digitale speciale è disponibile all'interno dell'Area Riservata del Cassetto Fiscale, accessibile ai contribuenti abilitati. Attraverso tale Domicilio, il contribuente può ricevere notifiche di atti e comunicazioni sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, l'indirizzo PEC comunicato nel Domicilio digitale speciale può essere utilizzato dai seguenti soggetti:	
	SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE	
	AGENZIA DELLE ENTRATE	può comunicare atti, avvisi e provvedimenti a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio nella sezione dedicata dell'area riservata

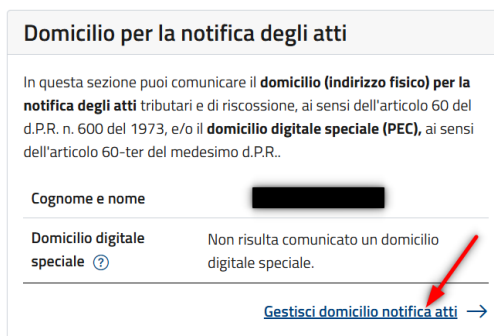
	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	può: ♦ notificare cartelle di pagamento e atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo di cui all'art. 26, comma 2, DPR n. 602/1973; ♦ inviare comunicazioni e/o atti ai sensi dell'art. 26-bis del DPR n. 602/1973 collegati agli incarichi affidati alla stessa da parte di altri enti creditori.
DESTINATARI	Il Domicilio digitale speciale può essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privati che non sono tenuti all'iscrizione presso Albi, Elenchi, Registri Professionali o al Registro delle Imprese di cui all'art. 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005 (denominato "CAD"). Ciascun soggetto ha la possibilità di indicare un unico indirizzo digitale qualificato, anche se destinati a lui in qualità di erede o rappresentante legale di terzi. È importante sottolineare, inoltre, che non è possibile indicare un indirizzo PEC già registrato e associato ad un'altra persona.  I soggetti tenuti¹⁵ a registrare il proprio indirizzo PEC nell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), non possono designare un Domicilio digitale speciale, poiché il loro indirizzo PEC risulta già trasmesso all'Amministrazione finanziaria. Quando l'Amministrazione rileva la registrazione di un Domicilio digitale nell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INI-PEC), disattiva l'indirizzo precedentemente indicato come Domicilio digitale speciale nella sezione riservata dell'utente. Da quel momento, tutte le notifiche digitali vengono inviate esclusivamente alla PEC registrata nell'INI-PEC.	
COMUNICARE IL DOMICILIO FISCALE	La designazione del Domicilio digitale speciale può avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Per procedere, è necessario accedere all'Area riservata del contribuente, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Per accedere al proprio "Cassetto Fiscale" è necessario cliccare su	

¹⁵ ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 82/2005

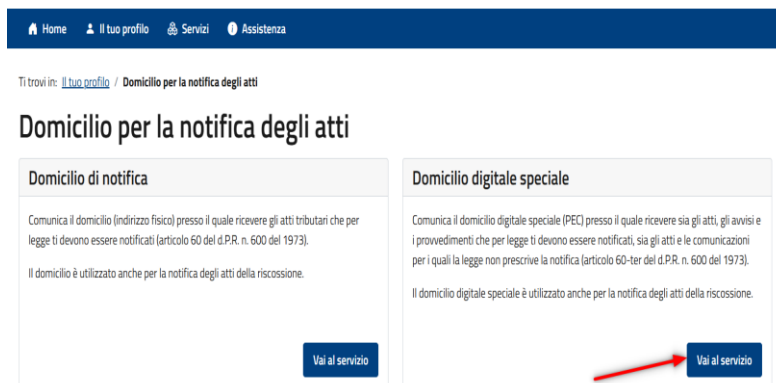
“**Accedi all’area riservata**” e scegliere una tra le modalità di accesso proposte. Una volta entrati nell’Area riservata è necessario cliccare sulla sezione “**Il tuo profilo**” in alto a sinistra.



È necessario scorrere la pagina fino alla sezione “**Domicilio per la notifica degli atti**”, situata in basso a destra, e selezionare l’opzione “**Gestisci Domicilio notifica atti**”.



A questo punto si apre la schermata “**Domicilio per la notifica degli atti**” e si deve cliccare, nella sezione “**Domicilio digitale speciale**”, il tasto “**Vai al Servizio**”.



Infine, è necessario inserire il proprio **indirizzo PEC personale** nell’apposito spazio e cliccare il tasto “**Avanti**” per finalizzare la procedura.

[Home](#) [Il tuo profilo](#) [Servizi](#) [Assistenza](#)Ti trovi in: [Il tuo profilo](#) / [Domicilio per la notifica degli atti](#) / [Domicilio digitale speciale](#)

Domicilio digitale speciale

Questo servizio consente di comunicare il domicilio digitale di cui sei titolare (PEC) al fine di ricevere gli atti e le comunicazioni a te destinati, anche in qualità di erede o di rappresentante legale di un terzo.

Attenzione! Nel caso diventassi titolare di un domicilio digitale registrato nell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC, l'indirizzo registrato in questa area riservata non verrà più utilizzato. La notifica digitale sarà sempre effettuata all'indirizzo indicato nell'Indice INI-PEC.

Domicilio digitale speciale

Inserisci un domicilio speciale di cui sei titolare:

[Avanti](#)

Una volta completata la procedura, si riceve una PEC sull'indirizzo inserito come Domicilio digitale speciale con un **codice di validazione** che si deve inserire nell'apposita sezione. Con l'inserimento del codice di validazione, la procedura si conclude correttamente e il Domicilio digitale speciale risulta ufficialmente comunicato.

L'indirizzo indicato può essere successivamente **modificato o revocato** seguendo lo stesso iter.

[Home](#) [Il tuo profilo](#) [Servizi](#) [Assistenza](#) Il domicilio digitale speciale è stato validato con successoTi trovi in: [Il tuo profilo](#) / [Domicilio per la notifica degli atti](#) / [Domicilio digitale speciale](#)

Domicilio digitale speciale

Questo servizio consente di comunicare il domicilio digitale di cui sei titolare (PEC) al fine di ricevere gli atti e le comunicazioni a te destinati, anche in qualità di erede o di rappresentante legale di un terzo.

Attenzione! Nel caso diventassi titolare di un domicilio digitale registrato nell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC, l'indirizzo registrato in questa area riservata non verrà più utilizzato. La notifica digitale sarà sempre effettuata all'indirizzo indicato nell'Indice INI-PEC.

Domicilio digitale speciale

Risulta comunicato il seguente domicilio digitale.

[Modifica](#)[Revoca](#)